

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO**

dott. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Marco Zocchio

autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA
MANTOVA NORD E CAMPOGALLIANO

2.3

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE TERZA — SCHEMA DI CONTRATTO

0	24.07.20	EMISSIONE	M.ASILEPPI	P.FRICK	C.COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:				IL PROGETTISTA: 	
FEBBRAIO 2020					
NUMERO PROGETTO:					
06/20					



Autostrada del Brennero SpA
Brennerautobahn AG

**LAVORI DI ORDINARA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TRATTI SALTUARI DEL NASTRO
AUTOSTRADALE TRA MANTOVA NORD E CAMPOGALLIANO**

SCHEMA DI CONTRATTO

AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

INDICE

ART. 1	DEFINIZIONI.....	1
ART. 2	OGGETTO DELL'APPALTO.....	1
ART. 3	CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	2
ART. 4	IMPIANTI DI PRODUZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO.....	2
ART. 5	MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	3
ART. 6	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI.....	6
ART. 7	PROGRAMMA DEI LAVORI	8
ART. 8	CONSEGNA DEI LAVORI.....	9
ART. 9	RESPONSABILITA' DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' DI FRESATURA	11
ART. 10	SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI E PROROGA DEL TEMPO CONTRATTUALE	11
ART. 11	ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI.....	12
ART. 12	RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'	13
ART. 13	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	14
ART. 14	MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO; MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE.....	18
ART. 15	SUBAPPALTI E COTTIMI.....	19
ART. 16	PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO	22
ART. 17	PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE AUTOSTRADALE	22
ART. 18	CONTABILITÀ E MISURAZIONE DEI LAVORI	23
ART. 19	REVISIONE DEI PREZZI	24
ART. 20	PREZZI DI ELENCO	24
ART. 21	LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI.....	26
ART. 22	CONTO FINALE.....	26
ART. 23	MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	27
ART. 24	RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETA' APPALTANTE E VERSO TERZI.....	28
ART. 25	DANNI DA FORZA MAGGIORE	29
ART. 26	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	30
ART. 27	NOMINA DEI COLLAUDATORI	31
ART. 28	COLLAUDI	31
ART. 29	PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA.....	31
ART. 30	CONTESTAZIONI E RISERVE	32
ART. 31	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE.....	33
ART. 32	RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ	34
ART. 33	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
ART. 34	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	34
ART. 35	SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI	35
ART. 36	ELEZIONE DI DOMICILIO	35
ART. 37	DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE	36
ART. 38	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE.....	36
ART. 39	SISTEMA QUALITA' DELL'IMPRESA	37
ART. 40	OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA	37
ART. 41	PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE (ART.92 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 81/2008)	40
ART. 42	SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA (ART.92 COMMA 1 LETT. F) DEL D.LGS. 81/2008)	40

AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

ART. 43 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	41
--	----

SCHEMA DI CONTRATTO

lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso di tratti saltuari del nastro autostradale tra Mantova nord e Campogalliano.

Premesso che:

- la S.p.A. Autostrada del Brennero è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- Il Consiglio di Amministrazione della Spa Autostrada del Brennero, nella riunione di data 24 luglio 2020, ha approvato il progetto relativo ai lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso di tratti saltuari del nastro autostradale tra Mantova nord e Campogalliano;
- per la scelta del contraente la Spa Autostrada del Brennero ha proceduto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50, con selezione dell'offerta migliore secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo nel rispetto dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data, è risultata aggiudicataria dei lavori di che trattasi, per un importo di €di cui € , al netto del ribasso del % sull'elenco prezzi di progetto per lavori ed € 255.478,98 per costi per la sicurezza, l'impresa con sede in
- l'Impresa dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, compreso il computo metrico, di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a il, nella sua qualità di della S.p.A. Autostrada del Brennero, con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n°1839/TN – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor....., nato a il nella sua qualità didell'Impresa, con sede in, via n°....., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n° di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n°, (che di seguito, per brevità, sarà denominata Impresa) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

ART. 1
DEFINIZIONI

Le premesse al presente contratto, così come il Codice, il Regolamento, il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e il Capitolato Speciale d'Appalto, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato Generale:** il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ART. 2
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie al ripristino della pavimentazione, in conglomerato bituminoso, di tratti saltuari del nastro autostradale tra Mantova nord e Campogalliano;
La tabella successiva riporta le tratte di intervento e le principali lavorazioni previste.

Zone d'intervento			Direz.	Superfici intervento	Tipologia di intervento
Autostazione di Pegognaga Svincolo di entrata direzione Modena				1.680 mq	SVINCOLO : Fresatura (20cm) + Base (10cm) + Binder (6cm) + usura antisdrucchiolo (4cm);
Autostazione di Pegognaga Svincolo di entrata direzione Brennero				3.710 mq	SVINCOLO: Fresatura (20cm) + Base (10cm) + Binder (6cm) + usura antisdrucchiolo (4cm);
Autostazione di Pegognaga Svincolo di uscita provenienza da Modena				4.760 mq	SVINCOLO: Fresatura (20cm) + Base (10cm) + Binder (6cm) + usura antisdrucchiolo (4cm);
Autostazione di Pegognaga Svincolo di uscita provenienza da Brennero				1.920 mq	SVINCOLO: Fresatura (20cm) + Base (10cm) + Binder (6cm) + usura antisdrucchiolo (4cm);
Cantiere	Progressive autostradali tratti di intervento		Direz.	Lunghezza intervento	Tipologia di intervento
	Dal km	Al km			
1S	276+400	277+300	sud	900 m	TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm) Corsia di decelerazione e accelerazione autostazione ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm)
2S	277+900	280+700	sud	2.800 m	TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) Tratto (1700m) corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm)
3S	288+000	290+500	sud	2.500 m	TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) Tratto (2300m) corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm)
4S	295+000	297+000	sud	2.000 m	TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) Due tratti (700m + 300m) in corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Base (16cm)
5S	301+200	303+200	sud	2.000 m	TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) Tratto (1150m) in corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Base (16cm)
5N	305+200	304+400	nord	800 m	TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm)

AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

4N	296+000	293+700	nord	2.300 m	TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) Tratto (2000m) in corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Base (8cm) + Geomembrana + Base (8cm)
3N	293+700	292+200	nord	1.500 m	TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm)
2N	290+200	289+000	nord	1.200 m	TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm)
1N	287+000	285+900	nord	1.100 m	TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) Corsie di marcia+emergenza (largh. 6,75m) ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) Corsia di marcia (largh. 4,00m) ulteriore fresatura (16cm) + Riciclaggio (20cm) + Base (13cm) Corsia di decelerazione autostazione ulteriore fresatura (6cm) + Binder (6cm) "No risanamento sopra due ponti su canale solo binder + drenante"

Le opere da realizzarsi sono quelle dettagliatamente descritte nell'art. "DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE" della parte I del capitolato speciale, negli elaborati di progetto facenti parte integrante del contratto ed in tutti i documenti messi a disposizione dell'appaltatore.

Sono altresì vincolanti e formano parte integrante del contratto le soluzioni proposte dall'Appaltatore nell'ambito dell'offerta tecnica.

ART. 3
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo dei lavori a misura previsti dal contratto, ammonta a complessivi Euro (*in cifre*) (Euro (*in lettere*)) come risulta dal seguente prospetto:

importo lavori al netto del ribasso offerto	€
a sommare costi per la sicurezza	€ 255.478,98
IMPORTO CONTRATTUALE	€

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di modifiche al contratto durante il periodo di efficacia e dal presente documento, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 59 del Codice per le prestazioni a misura il prezzo complessivo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. I prezzi e gli importi dei lavori dell'appalto sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tener conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata all'Impresa dalla Società Appaltante come previsto dalle vigenti norme di Legge.

ART. 4
IMPIANTI DI PRODUZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO

L'Appaltatore ha la disponibilità, per l'esecuzione dei lavori, dell/i seguente/i impianto/i di produzione di conglomerato bituminoso, conformemente a quanto dichiarato dall'Appaltatore medesimo in sede di offerta nel rispetto di ogni prescrizione tecnica di cui al capo 2 – punto 2.7.2 "CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO" del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte

Seconda – Prescrizioni tecniche Pavimentazioni in conglomerato bituminoso (elaborato progettuale 2.2):

- impianto n. ____: tipologia
denominazione
gestito da
ubicato a
con capacità produttiva di
a servizio dei cantieri

- impianto n. ____: tipologia
denominazione
gestito da
ubicato a
con capacità produttiva di
a servizio dei cantieri

- impianto n. ____: tipologia
denominazione
gestito da
ubicato a
con capacità produttiva di
a servizio dei cantieri

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di garantire la continuità della disponibilità degli impianti durante l'esecuzione del contratto, la Società si riserva la facoltà di accettare o pretendere la sostituzione di uno o più degli impianti di produzione del conglomerato sopra indicati con altro/i impianto/i proposto/i dall'Appaltatore avente/i le caratteristiche tecniche prescritte dal sopra citato capo 2 – punto 2.7.2.

L'utilizzo di un impianto diverso da quelli sopra indicati è consentito all'Appaltatore esclusivamente previa autorizzazione concessa dalla Società.

A tal fine l'Appaltatore dovrà fornire alla Società, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni di realizzazione della pavimentazione, tutti gli elementi necessari per consentire alla Società medesima l'effettuazione di ogni verifica al riguardo.

ART. 5

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato **a misura**, nelle proporzioni e nelle categorie di lavoro specificate nell'art. "AMMONTARE DELL'APPALTO" e descritte negli articoli "DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE" e "DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI" della Parte Prima del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le opere da compensare a misura sono tutte quelle identificate o ricavabili dagli elaborati di progetto facenti parte integrante del presente contratto.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza verrà effettuata a misura, sulla base delle apposite voci di elenco prezzi e in funzione delle quantità realmente eseguite. Tali costi non saranno comunque soggetti a ribasso.

Le fatture emesse nei confronti di Autostrada del Brennero Spa dovranno prevedere,

nell'apposito campo del documento elettronico denominato "esigibilità IVA", il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" ex art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Le stesse dovranno essere emesse in formato Fattura PA (formato elettronico verso Pubblica Amministrazione), riportare CIG e CUP se assegnato, nonché firmate digitalmente e inviate alla Società a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi dell'art.1, commi 209-213 della L. n. 244/2007.

Il Codice Univoco, disponibile altresì sul sito dell'IPA, a tal fine attribuito ad Autostrada del Brennero Spa è: 3FI8S2.

Pagamento del corrispettivo:

Su specifica richiesta scritta dell'Appaltatore e previa consegna dell'apposita garanzia fideiussoria, la Società procederà all'erogazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale nel rispetto del combinato disposto dell'art. 35 comma 18 del Codice e dell'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77. La garanzia, da costituirsi secondo le modalità di cui al comma 18 citato e da redigersi in conformità al relativo schema tipo contenuto nell'«Allegato A – Schede Tecniche» al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, dovrà essere di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Società. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Si darà luogo alla compilazione di uno stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore raggiunga l'ammontare minimo di **€ 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila virgolazero)**, al lordo delle ritenute di legge oppure qualora i lavori rimangano sospesi per cause non dipendenti dall'appaltatore per un periodo superiore a 45 giorni.

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà emesso entro 45 giorni dalla data in cui verranno a verificarsi le condizioni di cui sopra. A tal fine l'Appaltatore dovrà provvedere a consegnare tempestivamente alla Società tutta la documentazione necessaria.

Il relativo certificato di pagamento sarà emesso entro 30 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento lavori, previo accertamento della sussistenza di ogni necessaria condizione (dichiarazioni liberatorie dei subappaltatori, documenti di regolarità contributiva ecc.).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il pagamento avverrà entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della fattura relativa allo stato di avanzamento nell'importo stabilito dal certificato di pagamento.

L'Appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma del registro di contabilità relativo a ogni stato di avanzamento lavori.

Eventuali ritardi imputabili all'Appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente articolo senza che per tale motivo l'Appaltatore medesimo abbia diritto a riconoscimenti

o indennità.

Il pagamento del certificato di acconto sarà effettuato, fatte salve eventuali detrazioni o trattenute in seguito ad interventi sostitutivi della Stazione Appaltante disposti ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, commi 5, 5-bis e 6 del Codice, entro il termine come sopra indicato, a fronte di fatture, corredate degli estremi del contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, che non potranno essere emesse anteriormente alla data di firma del Certificato di Pagamento.

La Società provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori degli importi dovuti per le prestazioni dai medesimi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi del periodo precedente, l'Impresa dovrà trasmettere alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'impresa o imprese subappaltatrici e comunque con cadenza mensile, copia delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alle medesime imprese subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis del Codice, su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, per la tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Qualora i risultati delle verifiche compiute durante il corso dei lavori non avessero dato esito nel complesso favorevole, la Società potrà effettuare altre trattenute nella misura che riterrà opportuna, in pendenza dell'esito del collaudo.

Una volta rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 12 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, sarà corrisposta, nelle modalità come sopra previste, l'ultima rata di acconto qualunque sia il tempo trascorso dal precedente acconto e qualunque sia la somma risultante al netto delle ritenute suddette.

Pagamento a saldo:

Entro e non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del Certificato di collaudo, effettuato l'accertamento della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, CASSA EDILE, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Appaltatore e dei subappaltatori, si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante dalle relative liquidazioni, a fronte di preventiva garanzia fidejussoria, prestata dall'Appaltatore medesimo a norma dell'articolo "GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE" del presente contratto, di durata pari al periodo di provvisorietà del certificato di collaudo.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di trenta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Prestazioni in economia:

La Società ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, nei limiti previsti dalla normativa vigente, mediante singoli ordini di servizio, la prestazione di manodopera, la fornitura di materiali e il noleggio di macchine. Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, le quantità di tali prestazioni, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, saranno annotate da parte del Direttore Lavori o di un suo assistente incaricato in apposite liste settimanali che saranno sottoposte a sottoscrizione dell'Appaltatore.

Le prestazioni di manodopera saranno compensate maggiorando della percentuale del 13% per spese generali, più il 10% per utile, le retribuzioni orarie contrattuali per i dipendenti delle imprese Edili ed affini, in vigore al momento delle prestazioni, nella Provincia di Trento, comprendenti tutti i contributi previsti dalla Legge e dai contratti collettivi ed i gravami previsti nella Provincia.

Ai fini della definizione dei costi elementari da riconoscersi all'appaltatore per le altre prestazioni in economia verranno presi a riferimento i rispettivi prezzi unitari riportati sull'"Elenco Prezzi Generale" dell'Ente Nazionale per le Strade - Compartimento della Viabilità per l'Emilia Romagna.

ART. 6
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER
RITARDI

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Fatta salva l'eventuale modifica delle tempistiche esecutive prevista dall'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, per l'ultimazione dell'intero lavoro è stabilito un tempo utile di complessivi **101 (centouno)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto del cantiere ed all'ottenimento di ogni concessione, permesso o autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori.

Ogni singolo cantiere dovrà essere ultimato nei tempi indicati nei Cronoprogramma di progetto per singolo cantiere, come eventualmente ridotti in base all'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

L'effettiva programmazione degli interventi dovrà essere effettuata tenendo conto di quanto specificato all'art. 7 dello Schema di Contratto "Programma dei lavori".

Al termine dei lavori verrà redatto un verbale di constatazione in cui verranno precisamente indicate le ore effettive di occupazione della sede stradale.

In detto tempo è compreso quello necessario all'installazione e rifacimento della segnaletica temporanea di cantiere e il rifacimento della segnaletica orizzontale permanente (a cura del committente).

Tutte le occupazioni del piano viabile dovranno essere rispettose dell'Ordine di Servizio emesso annualmente dalla Società nel quale sono definiti i giorni ove non saranno autorizzati lavori che richiedano scambi di carreggiata o riduzioni di corsia di marcia o sorpasso. Per motivi legati alla gestione del traffico la Società si riserva comunque la facoltà di far rimuovere la segnaletica di occupazione della corsia di marcia al fine di ripristinare la regolare transitabilità, senza che l'Impresa possa accampare richieste.

Al fine di rispettare il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori, l'Impresa affidataria dovrà obbligarsi ad eseguire i lavori anche con più squadre che operino contemporaneamente, sia di giorno sia di notte, giorni festivi compresi, senza per ciò aver diritto a compensi o oneri aggiuntivi, essendo questi da intendersi valutati nei prezzi di offerta.

Nella definizione delle tempistiche di cui sopra si è tenuto conto, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, purché in rapporto alla zona in cui si verifica non abbia carattere di eccezionalità, pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Si fa inoltre obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo che lo stesso Appaltatore ha previsto nel programma presentato alla Direzione Lavori e da questa accettato.

L'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver ultimati i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio con l'Appaltatore, all'effettuazione dei necessari accertamenti e all'elaborazione del certificato di ultimazione dei lavori. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il Direttore dei Lavori nel certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da Direttore dei Lavori medesimo come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto del termine come sopra assegnato comporterà l'inefficacia del Certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione del collaudo.

Penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, verrà applicata una penale pari all'1‰ (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale; oltre alla penale di cui sopra, l'Appaltatore, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, dovrà rimborsare alla Società le maggiori spese eventualmente sostenute dalla medesima per effetto dei ritardi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al prolungamento delle attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza.

L'importo di questa penale, che dovesse eventualmente applicarsi, sarà debitamente detratto dai crediti vantati dall'appaltatore nei confronti della Società per l'esecuzione delle prestazioni previste nell'ambito del presente appalto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Impresa non potrà mai attribuirne la colpa, in tutto o in parte, ad altre Imprese che, per conto dell'Impresa stessa, provvedano ad altri lavori o forniture.

Non sono ammesse sospensioni o proroghe dipendenti da:

- ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera o altro che non consentano il regolare svolgimento dei lavori;
- ritardo per motivi imputabili all'impresa;
- carenze di attrezzature e di personale;
- normale andamento stagionale sfavorevole.

Rimborso per maggiori danni in correlazione a ritardi di esecuzione per ogni singolo tratto di intervento

Per ogni ora di ritardo nell'ultimazione dei singoli cantieri, ossia per ogni ora in più di occupazione della sede stradale come stabilita nel "*Cronoprogramma di progetto per singolo cantiere*" ed eventualmente ridotta in base all'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, verrà applicato un rimborso di:

- **Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00)** per ogni ora o frazione di ora di ritardo nella riapertura al traffico rispetto alla scadenza prevista negli atti contrattuali;

L'importo di questa penale, che dovesse eventualmente applicarsi, sarà debitamente detratto dai crediti vantati dall'appaltatore nei confronti della Società per l'esecuzione delle prestazioni previste nell'ambito del presente appalto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Impresa non potrà mai attribuirne la colpa, in tutto o in parte, ad altre Imprese che, per conto dell'Impresa stessa, provvedano ad altri lavori o forniture.

In caso di superamento dei periodi in cui è consentita, secondo quanto previsto dal cronoprogramma di progetto, e dal presente articolo, l'occupazione totale o parziale di corsie o carreggiate e, di conseguenza, la deviazione del traffico, saranno dovuti dall'Appaltatore i seguenti rimborsi per maggiori danni:

Tali maggiori danni sono quelli conseguenti:

- a mancati e/o minori introiti causati dalla scelta, da parte dell'utenza, di percorsi alternativi;
- a maggiori oneri per prolungata assistenza alla viabilità;
- a maggiori costi di segnaletica stradale temporanea;
- a danni d'immagine.

L'ammontare della penale e l'importo dovuto dall'Appaltatore a titolo di rimborso per maggiori danni sarà detratto dai crediti vantati dall'Appaltatore nei confronti della Società per l'esecuzione delle prestazioni previste nell'ambito del presente appalto. Qualora il credito residuo dell'appaltatore non fosse sufficiente a coprire l'intero importo dovuto a titolo di penale e rimborsi per maggiori danni, la Società avrà il diritto di escutere, per *parte qua*, la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice.

L'ipotesi di una penale e/o di un rimborso per maggiori danni non preclude alla Società il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore per ulteriori danni che potranno verificarsi a qualsiasi altro titolo connesso ad inadempienze contrattuali.

ART. 7

PROGRAMMA DEI LAVORI

Successivamente alla stipula del contratto d'appalto e prima della consegna dei lavori si terrà una riunione nel corso della quale l'Appaltatore dovrà presentare alla Società, a norma dell'art. 43, comma 10, del Regolamento, il programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 1, lettera f) del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 redatto nel rispetto dello schema e delle modalità previste dal Cronoprogramma, come eventualmente modificato in base all'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore; tale programma sarà dettagliato

per i primi 30 giorni, mentre rappresenterà una previsione di massima per i successivi giorni contrattuali; il programma, una volta approvato dal Direttore dei Lavori, sarà allegato al verbale di consegna dei lavori; nel prosieguo dei lavori l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare ogni 30 (trenta) giorni il nuovo programma dettagliato dei lavori e la previsione di massima dei lavori previsti per il periodo successivo.

Il programma esecutivo dei lavori dovrà comunque prevedere il rispetto dell'Ordine di Servizio emesso dalla Società ogni inizio anno e relativo ai periodi di non occupazione della sede autostradale.

Il programma esecutivo dei lavori dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori in base ad esigenze della Società; per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti.

Al programma esecutivo sarà allegato, su richiesta della Direzione Lavori, un grafico che dovrà evidenziare, per ciascun cantiere:

- inizio, avanzamento mensile e termine di ultimazione delle principali categorie dei lavori, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'importo corrispondente all'avanzamento dei lavori;
- tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Il tutto secondo le direttive che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori; tali direttive non autorizzano l'Appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore in qualsiasi momento per proprie motivate necessità senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

La Società si riserva, inoltre, la facoltà di prescrivere eventuali scadenze differenziate di varie parti dei lavori in relazione a determinate esigenze, come nel caso di messa a disposizione di parti parziali in anticipo.

A richiesta della Società, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza; l'Appaltatore non potrà richiedere alcuna maggiorazione né accampare pretese di sorta al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e normativa vigente.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, impedendo la effettiva consegna dei lavori, dà la facoltà alla Società di non stipulare o risolvere il contratto e di incamerare la garanzia versata dall'Appaltatore.

ART. 8

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del Codice, la consegna dei lavori in via d'urgenza potrà essere effettuata anche in pendenza della stipula del contratto al verificarsi delle circostanze di cui al medesimo disposto normativo.

In ogni caso la consegna dei lavori rimane subordinata all'assunzione da parte

dell'Appaltatore di tutti gli oneri che dovessero derivare da eventuali ritardi nella eliminazione o spostamento di interferenze o sottoservizi ovvero dalla ricerca, acquisizione e predisposizione delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori.

La Società comunicherà all'Appaltatore, tramite la Direzione dei Lavori, il giorno e il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

Della consegna dei lavori verrà redatto apposito verbale.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore o persona abilitata, indicherà il nominativo del responsabile di cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal presente contratto.

I tracciati e i rilievi che eventualmente venissero consegnati dalla Società all'Appaltatore dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo di controllarli e riferire alla Società le eventuali discordanze riscontrate.

L'Appaltatore sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto nonché a quelli di dettaglio e alle istruzioni che la Società si riserva di dare di volta in volta.

Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 3 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 la Società avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Nel caso di consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna medesima la Società avrà la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'escussione della cauzione provvisoria.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in più volte, cioè frazionata con successivi verbali di consegna parziale. Ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, in caso di consegna parziale l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza alla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Qualora successivamente permangano le condizioni di indisponibilità si applica la disciplina delle sospensioni di cui all'art. 107 del Codice.

In caso di consegna parziale, il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5 del Codice, decorre dall'ultimo dei verbali di consegna.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso da parte della Società, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate nella misura all'art. 12, comma 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore avrà diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma (come eventualmente modificato in base all'offerta tecnica presentata in gara dall'Appaltatore) nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

La Società, nell'ambito del tratto autostradale oggetto del presente appalto, si riserva il diritto insindacabile di assegnare lavori di qualsiasi tipo e importo anche ad altre imprese senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 9
RESPONSABILITA' DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' DI
FRESATURA

I materiali provenienti dalla fresatura degli strati di pavimentazione dovranno essere gestiti dall'Impresa ai sensi del D.Lgs 152/2006 (vedi art. "PRESCRIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE" riportate nella PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE).

Gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento/recupero verranno compensati con le apposite voci di elenco prezzi.

ART. 10
SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI E PROROGA DEL TEMPO
CONTRATTUALE

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.

In tema di sospensione e ripresa dell'esecuzione dei lavori trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice e di cui all'art. 10 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

In particolare, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che determinano la necessità di interrompere i lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza oneri aggiuntivi, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Società si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale determinato in base alla durata della sospensione disposta nel rispetto del presente articolo. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni

dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari a un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Società per cause diverse da quelle di cui all'art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati dall'art. 10, comma 2 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Società. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento, dandone comunicazione all'Appaltatore.

ART. 11

ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Codice, dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, dal Capitolato Generale e dal presente Contratto.

E' di competenza del Direttore dei Lavori, anche su disposizione del Responsabile del Procedimento, l'emanazione di ordini di servizio nei confronti dell'Appaltatore con riguardo agli aspetti tecnici, contabili ed economici della gestione del contratto.

Qualora non vengano utilizzati gli strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori di cui all'art. 15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, gli ordini di servizio sono redatti in forma scritta e comunicati all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Il Direttore dei Lavori potrà altresì disporre, mediante ordini di servizio scritti, che l'Appaltatore esegua i lavori in un determinato ordine e in un determinato periodo e che proceda, con ritmo più o meno celere all'esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni tecniche sia per altre esigenze, assicurandosi comunque che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali e della normativa vigente, senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale titolo.

Qualora risulti che le prestazioni non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, il Direttore dei Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti

necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla Società di danni eventualmente subiti.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, compresi quelli riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve, in base all'articolo "CONTESTAZIONI E RISERVE" del presente schema di contratto.

La Società, per il tramite dei suoi organici tecnici, si riserva la facoltà di far demolire, a cura e spese dell'Appaltatore, i lavori arbitrariamente eseguiti, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento dei danni conseguenti.

Tutti, indistintamente, i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al più presto con personale e mezzi adeguati entro il tempo utile assegnato.

I lavori che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, saranno definiti "urgenti" dovranno essere iniziati entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell'ordine.

ART. 12

RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE

RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

L'Appaltatore, qualora non segua direttamente in loco i lavori e/o non risieda in località limitrofa alla zona nella quale ricadano i lavori di appalto, è tenuto a depositare presso la Società il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in permanenza, in loco, in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale, munita di regolare procura notarile, e destinato per tutta la durata dell'appalto a domiciliare nel comune o nei comuni interessati dai lavori o circostanti, alla quale è stato conferito mandato di rappresentanza con le seguenti ulteriori specifiche:

- a) di sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su qualsiasi problema;
- b) di ricevere, sottoscrivere e fare eseguire gli ordini di servizio emanati dalla Direzione dei Lavori;
- c) di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di Legge, valida la sua firma atta a rappresentare l'Appaltatore tanto quanto quella dell'Appaltatore medesimo;
- d) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Restano ferme, al riguardo, le disposizioni contenute nell'art. 4 del Capitolato Generale.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

La Società si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante.

Tale rappresentante può essere anche lo stesso responsabile di cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state

impartite per iscritto.

Nel caso, in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell'Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.

Dei rappresentanti designati devono essere notificati alla Società ed al Direttore dei Lavori, residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità di una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo.

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere al Direttore di cantiere indicato nella propria offerta tecnica.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore di cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere, personale che dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori; la stessa si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale.

La Società sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione Lavori che verrà designata dalla Società medesima.

ART. 13

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4 e 6 del Capitolato Generale e agli altri oneri specificati nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e nelle descrizioni delle voci di Elenco Prezzi, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari contrattuali dei singoli lavori, tutti gli oneri derivanti dalle soluzioni tecniche offerte dall'Appaltatore medesimo in sede di gara nonché gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

- 1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
- 2) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'approntamento del cantiere, quali: passaggi ed allacciamenti stradali provvisori, realizzati in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- 3) la guardiania costante del cantiere al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e visibilità del cantiere;
- 4) la mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in via indicativa e non esaustiva:
 - predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli impianti fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi;
 - impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;
 - provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;
 - lavaggio e pulizia delle strade di accesso e della viabilità pubblica/privata

- interessata dai lavori;
- trattamento delle acque reflue fino a riportarle all'interno dei parametri previsti dalla vigente normativa di riferimento per la loro reimmissione nei ricettori idrici;
 - predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;
- 5) l'esecuzione dei lavori in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrorodotti, linee telefoniche, etc.) con l'onere dell'esecuzione delle eventuali protezioni necessarie per eseguire i lavori in sicurezza, anche quando non sono specificatamente previsti nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti gestori delle linee;
 - 6) nel rispetto di quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara, la messa a disposizione di operai e tecnici qualificati nonché degli strumenti occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori nonché le prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi (es. carotaggi) previste dalla Parte Seconda del Capitolato Speciale e quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga di effettuare;
 - 7) l'onere conseguente all'esecuzione del lavoro nel rispetto dei tempi contrattuali, utilizzando più squadre che operino anche in più turni anche in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi di lavoro, sia di giorno sia di notte e l'onere per la continuità, qualora autorizzata, del lavoro anche nei giorni festivi, gli oneri di eventuali fermi cantiere dovuti ad interruzioni delle lavorazioni che dovessero verificarsi qualora il Direttore Lavori ordini l'apertura al traffico;
 - 8) nel rispetto di quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara, l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati in relazione all'entità dell'opera, o di parte dell'opera, e tali da garantire il buon funzionamento del cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori; la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, macchinari ecc, necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro; la regolare illuminazione secondo la normativa vigente, compresi l'allacciamento all'energia elettrica;
 - 9) produrre alla Società la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri;
 - 10) l'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
 - 11) l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo del presente contratto "OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI

- SICUREZZA”; l'Appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa;
- 12) La predisposizione di tutte le pratiche (rilievi, relazioni, calcoli ed elaborati grafici) e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per il conferimento in impianti autorizzati di recupero/smaltimento di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente; per tutto quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori. Resta in proposito precisato che l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle discariche che venissero ritenute necessarie, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta la Società che, pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto estranea;
- 13) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche nei giorni di sosta dei lavori per festività con personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere, resta a carico dell'Impresa fino alla ultimazione dei lavori. L'Impresa è obbligata a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente. L'Impresa è pure tenuta alla custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo;
- 14) lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera, previa la prescritta ricognizione da parte della Direzione Lavori, ai soli effetti della sicurezza dell'agibilità o circolazione, predisponendo le verifiche, le prove e le contestazioni necessarie per accertare se l'opera può essere presa in consegna, con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera;
- 15) protezione delle opere: l'Impresa dovrà provvedere all'idonea protezione dei giunti di dilatazione e degli scarichi delle acque meteoriche, coprendoli adeguatamente durante i lavori di fresatura e stesa e pulendoli dopo l'esecuzione dei lavori restando a carico dell'Impresa l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;
- 16) tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, in prossimità di strade pubbliche, corsi d'acqua e proprietà private, come meglio specificato negli altri articoli del presente contratto, nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona dell'intervento di sotto servizi ed impianti interrati di vario genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche fibre ottiche etc.), la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore; l'Appaltatore resta totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti sotto servizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sotto servizi. Sono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco gli oneri per l'esecuzione di scavi, rinterri ed assemblaggi delle tubazioni in lamiera ondulata, in presenza di tubazioni in esercizio per condotte di gas, acqua e liquami che devono rimanere sempre in

esercizio, anche se ciò comporta la realizzazione di by-pass provvisori, da eseguirsi secondo le indicazioni della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per quanto di competenza ed in conformità alle prescrizioni degli Enti Gestori i servizi;

- 17) la fornitura, alla Società Appaltante, di tutta la documentazione contabile esplicitamente richiesta dalla Direzione Lavori, a proprie cure e spese, subito dopo la fine dei lavori e comunque non oltre sei mesi dalla fine stessa
- 18) la comunicazione, entro ogni lunedì, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e mezzi riferite alla settimana precedente di tutte le Imprese presenti sul cantiere;
- 19) Il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova (confezionamento e trasporto), richiesti dalla Direzione Lavori o dall'Ente Concedente, nonché la messa a disposizione di tutti i mezzi e le attrezzature necessari per le prove e misure necessarie per le operazioni di collaudo e di verifica dei requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori indicati dalla Direzione Lavori, solo escluso l'onorario per i Collaudatori nominati dalla Società. Si precisa che Collaudatori, incaricati della vigilanza dei lavori oggetto del presente contratto, hanno la facoltà di eseguire prove, misurazioni e saggi, a norma della Convenzione vigente tra l'Ente Concedente e la Società. L'onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a carico della Società, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per negligenza dell'Impresa e comunque per risultati non corrispondenti alle prescrizioni di Capitolato. L'Impresa è obbligata a mettere a disposizione del personale della Direzione Lavori e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le attrezzature e gli apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di funzionalità e sicurezza;
- 20) la verifica, con congruo anticipo prima dell'inizio della produzione, della rispondenza di tutti i materiali che saranno impiegati (aggregati, leganti, filler) valutandone le caratteristiche intrinseche attraverso prove mirate a definirne le caratteristiche richieste in Capitolato. Dovrà inoltre essere fornito, con documentazione completa, uno studio di formulazione, ottenuta ad esempio mediante metodo Marshall e/o con metodo volumetrico, della composizione delle miscele che saranno impiegate. Tale studio e le relative prove devono essere eseguite in un laboratorio autorizzato di provata esperienza nel campo delle prove su conglomerati bituminosi e su bitumi. Quindi ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati, attraverso i quali è stata ricavata la ricetta ottimale (prove su provini Marshall, curva granulometrica, prova Los Angeles, CLA, ecc.). La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche al fine di definire un nuovo studio di ottimizzazione. L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera;
- 21) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro pertinenze;
- 22) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all'impianto e all'esercizio del cantiere e concernenti l'esecuzione dei lavori;
- 23) la fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori; è fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione

- Lavori o della Società, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto;
- 24) la fornitura e l'installazione, prima dell'inizio dei lavori, dei cartelli riportanti le indicazioni prescritte dalla Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n° 1729/UL del 01.06.1990, secondo le disposizioni fornite dalla Direzione Lavori sul loro numero, posizione e contenuto. Ai sensi del comma 15 dell'art. 105 del Codice, nei cartelli di cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- 25) l'informazione tempestiva da parte dell'Appaltatore nei confronti della Società rispetto eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;
- 26) prevedere la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi;
- 27) tutti gli oneri conseguenti e derivanti dal rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa sia nazionale che provinciale); in particolare è compreso e compensato ogni onere per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti autorità, nonché l'onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilità imposte dalle vigenti norme, per l'apprestamento e l'utilizzo di opportuni ed idonei macchinari, mezzi e quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto durante le varie lavorazioni previste in progetto; è inoltre compreso e compensato ogni onere per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione al rumore previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario per il rispetto di tali limiti).
- 28) **l'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto della normativa nazionale e locale vigente *ratione temporis* in tema di gestione dell'emergenza Covid-19 ponendo in essere tutte le misure, indicate dalle Autorità competenti, atte a contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; la Società si impegna a corrispondere all'Appaltatore gli oneri da rischi interferenziali da sostenersi qualora previsto dalla normativa vigente;**
- 29) ogni altro onere esplicitamente previsto a carico dell'appaltatore dagli allegati di progetto, dal bando di gara o dalla lettera di invito, dal disciplinare, dall'offerta tecnica presentata e dalla normativa di riferimento.

ART. 14
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO;
MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore, il quale, anche in presenza del traffico esistente sull'Autostrada in esercizio o sulla viabilità ordinaria, la eseguirà senza portare turbamento al traffico medesimo e comunque nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto all'osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Società, senza che, per gli oneri che potessero derivarne, abbia nulla a pretendere.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e l'approvazione del certificato di collaudo

e salve le maggiori responsabilità sancite all'art.1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Per quanto riguarda le massicciate e le pavimentazioni eventualmente di competenza dell'Appaltatore, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso allo stesso di procedere alle riparazioni con procedimenti di carattere provvisorio e ciò sempre allo scopo di permettere l'intervento immediato di cui sopra; per ogni riparazione di questo tipo, l'Appaltatore è obbligato ad informare con tempestività la Direzione Lavori, e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni provvisorie in maniera definitiva, con i materiali e nei modi prescritti dal contratto.

Nel caso in cui, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e il collaudo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nelle opere oggetto dell'appalto, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questo ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla Società entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni. L'Appaltatore tuttavia è tenuto a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti i prezzi di Elenco. In casi di particolare urgenza, la Società si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche durante le ore notturne. All'atto del collaudo le opere oggetto dell'appalto dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza irregolarità o difetti.

Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentori apportati dall'Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione è a suo carico, ammontino complessivamente, all'atto del collaudo, a più di un decimo della superficie totale della pavimentazione, la Società potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

Per le opere in verde potrà essere applicato l'art. 231 del Regolamento.

ART. 15

SUBAPPALTI E COTTIMI

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'art. 105 del Codice.

E' sempre considerato subappalto il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte di prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, potranno essere autorizzati subappalti o

cottimi nel limite del 40% dell'importo complessivo contrattuale e solo per i lavori o le parti di opere indicati dall'Impresa in sede di offerta.

Con riferimento alle opere di cui all'art. 89, comma 11 del Codice, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM 10/11/16 n. 248 tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105 comma 2 del Codice.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera ggggg-undecies) del Codice, per cottimo è da intendersi l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.

Nel caso di modifiche al contratto eventualmente disposte nel rispetto dell'art. 106 del Codice e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, le limitazioni e prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni contrattuali modificate e l'indicazione dell'intenzione di subappaltare dovrà avvenire al momento dell'affidamento all'Appaltatore delle predette modifiche.

Il contratto o i contratti di subappalto saranno efficaci nei confronti della Società solo a fronte dell'eventuale autorizzazione dalla stessa rilasciata entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Società sono ridotti della metà.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Società.

L'autorizzazione al subappalto verrà rilasciata previo accertamento, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito e autorizzazione previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice stesso.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Società l'Appaltatore dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice stesso. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici anche ai fini di quanto previsto dall'art. 105, comma 9 del Codice. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Appaltatore dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi

alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione alle prestazioni al medesimo affidate nonché agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Società provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori degli importi dovuti per le prestazioni dai medesimi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai fini dell'emissione da parte della Società del certificato di pagamento, l'Appaltatore dovrà trasmettere la contabilità relativa ai lavori eseguiti dal subappaltatore, debitamente firmata da entrambe le parti, indicando l'importo da corrispondere al subappaltatore evidenziando le eventuali trattenute previste dal contratto di subappalto.

La contabilità dovrà essere corredata dalla quantificazione in euro delle prestazioni eseguite in base ai prezzi di subappalto risultanti dal relativo contratto. Dovranno essere altresì esplicitati i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi di quanto precede, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'impresa o imprese subappaltatrici e comunque alla redazione di ogni SAL copia delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alle medesime imprese subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all'Appaltatore, qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori la Società riscontri situazioni di indisciplina, incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa potrà richiedere all'Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.

Qualora nell'ambito del subappalto sia prevista l'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all'art. 1, comma 53 della Legge 190 del 2012, ossia:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;

a prescindere dall'importo della prestazione l'impresa incaricata della relativa esecuzione deve essere iscritta nella *white list* della prefettura della provincia ove l'impresa medesima ha sede.

ART. 16

PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO

Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente previsto, tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed in particolare:

- dagli oneri specificati all'art. "PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE AUTOSTRADALE";
- dalla frammentarietà dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione Lavori;
- dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta concordato con il direttore lavori;
- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che adduce alle zone dei lavori;
- dalla eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamenti tra l'autostrada e la viabilità ordinaria;
- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori.

Prima dell'apertura del cantiere l'Appaltatore dovrà essere in possesso di specifica autorizzazione da parte della Società o dell'Ente proprietario e/o concessionario della strada.

L'autorizzazione dovrà riguardare anche le attività di cantiere sulle pertinenze delle strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilità.

L'originale dell'autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata presso il cantiere.

ART. 17

PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE AUTOSTRADALE

Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente previsto, tutti gli oneri relativi alla posa/rimozione ed alla gestione della segnaletica come di seguito elencati:

- l'acquisto o il noleggio di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale di indicazione dei percorsi stradali alternativi;
- l'esecuzione delle operazioni di manutenzione dell'intera segnaletica stradale (compresi coni e delineatori flessibili);
- l'esecuzione della guardiania diurna e notturna dell'intera segnaletica stradale;

L'Impresa deve certificare che gli operatori addetti alla movimentazione della segnaletica stradale abbiano eseguito un corso di formazione specifico in conformità al D.L. del 22 gennaio 2019; in assenza di tale corso tali operatori non possono essere utilizzati allo scopo; la squadra che opera in sede stradale deve, per quanto più possibile, essere composta dagli stessi operatori.

L'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche

ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori e, nel caso di viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall'Ente gestore.

L'Appaltatore dovrà rispettare quanto previsto nel manuale "Norme di Sicurezza per l'esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico" facente parte integrante del contratto e a quanto previsto dal D.I. del 22 gennaio 2019.

La segnaletica corrisponderà ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché ai tipi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 ("Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" pubblicato sulla G.U. n° 226 del 26.09.2002 suppl. straordinario).

ART. 18

CONTABILITÀ E MISURAZIONE DEI LAVORI

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (artt. da 13 a 15) e del presente schema di contratto.

Dall'importo di ogni Stato di Avanzamento Lavori sarà detratto, in proporzione, l'importo dell'anticipazione eventualmente erogata all'appaltatore ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice.

La Direzione Lavori, col procedere dei lavori, provvederà a redigere la contabilità in base alle quantità delle prestazioni eseguite, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui all'articolo "MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO" del presente schema di contratto e fermo l'obbligo dell'Appaltatore di iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, così come previsto dall'articolo "CONTESTAZIONI E RISERVE" del presente schema di contratto, pena la decadenza di ogni diritto o pretesa dell'Appaltatore medesimo al riguardo.

L'Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilità (in formato DWG o DXF) e mettere a disposizione il personale tecnico allo scopo richiesto dalla Direzione Lavori.

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate secondo quanto indicato nella Parte Seconda del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo di ogni acconto, al lordo delle ritenute di legge come specificato all'art. "MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO" del presente schema di contratto, risulterà dalla somma dei lavori "a misura" liquidati applicando i prezzi unitari, opportunamente ribassati, alla effettiva quantità di lavoro eseguito, e dei costi per la sicurezza, contabilizzati e liquidati sulla base delle apposite voci di elenco prezzi e in funzione delle quantità realmente eseguite.

Ciascuna rata di acconto va commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico incaricato dall'Appaltatore.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al contratto e in contraddizione agli ordini di servizio emessi ai sensi dell'art. "ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI" del presente schema di contratto e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

ART. 19

REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi contrattuali, come risultanti dall'aggiudicazione, rimangono fissi e invariabili per l'intera durata del contratto e fino allo scioglimento di ogni vincolo tra Appaltatore e Società in ordine all'esecuzione delle prestazioni.

Le parti concordano altresì atto che non si darà luogo alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art.1664 del Codice Civile.

ART. 20 PREZZI DI ELENCO

I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli dell'Elenco Prezzi di progetto soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

I suddetti prezzi sono invariabili e indipendenti da ogni circostanza.

I prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del presente contratto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nella Parte Seconda del Capitolato Speciale d'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, i ponteggi, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla Società alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.

Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti facenti parte integrante del contratto si intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore,

addebitandoglieli a norma dell'art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, però, di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di elenco per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.

ART. 21
LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI

La Società ha la facoltà di apportare al contratto le modifiche che reputerà opportune e convenienti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 del Codice e dall'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Per l'esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si abbiano corrispondenti voci nell'elenco prezzi e per l'impiego di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi.

Gli eventuali nuovi prezzi delle prestazioni verranno valutati:

- a) desumendoli dai prezzari di cui all'art. 23, comma 16 del Codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell'offerta attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore;

Della determinazione di tali nuovi prezzi verrà redatto apposito verbale, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, da trasmettersi a cura del Direttore dei Lavori al responsabile del procedimento.

Ove l'introduzione dei nuovi prezzi comporti maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, tali nuovi prezzi saranno approvati dalla Società su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. I nuovi prezzi, determinati al lordo, sono soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Qualora l'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società potrà ingiungere al medesimo l'esecuzione delle lavorazioni e la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove l'Appaltatore non iscriva riserva secondo le modalità stabilite nel presente schema di contratto e comunque nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 22
CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e) del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il conto finale dei lavori sarà compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione. Il conto finale dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore. All'atto della firma, l'Appaltatore non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e dovrà confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice. Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o qualora lo sottoscriva senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come definitivamente accettato.

ART. 23
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal contratto e dai documenti ad esso allegati e pertanto nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 106 del Codice e dall'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora per effetto dell'introduzione da parte dell'Appaltatore di modifiche non preventivamente autorizzate dovessero derivare danni diretti o indiretti alla Società, quest'ultima potrà rivalersi in qualunque sede nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni subiti, anche mediante escussione della garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, in caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino secondo le disposizioni fornite dal direttore dei lavori e con spese a carico dell'Appaltatore medesimo.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ossia agli stessi prezzi, patti e condizioni inizialmente previsti. L'Appaltatore non avrà pertanto diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai lavori.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del contratto, la relativa perizia è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni per un valore oltre al quinto dell'importo del contratto, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Società darà comunicazione all'Appaltatore delle proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Società non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Nel caso di cui al periodo precedente, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale.

In riferimento alle modifiche si fa presente che eventuali atti aggiuntivi, modificativi od integrativi del presente contratto, saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte della Società, nel rispetto della Convenzione vigente tra l'Ente Concedente e la Società medesima.

Ai sensi dell'art. 8, comma 7 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il direttore dei lavori potrà disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

ART. 24
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETA'
APPALTANTE E VERSO TERZI

L'Appaltatore risponderà totalmente ed incondizionatamente della stabilità dell'opera, oggetto dei lavori o comunque da questi interessata, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società che la Direzione Lavori, i cui compiti e responsabilità sono indicati nel Regolamento.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità esecutive ad eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati ed agli immobili in genere di terzi in dipendenza dei lavori oggetto del presente appalto, tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilità dei fabbricati stessi.

Il relativo onere è a totale carico dell'Appaltatore, il quale dichiara di averne tenuto conto nell'offerta presentata.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'uopo, a propria cura e spese, alle constatazioni dei fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori, anche preliminarmente all'inizio dei lavori stessi.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società che le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà emanato.

La responsabilità dell'Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, provocati nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei lavori; l'Appaltatore dovrà rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di lavorazione, con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell'articolo "GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE" del presente contratto.

ART. 25

DANNI DA FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste, fatto salvo qualora i danni medesimi siano dovuti a caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Ricevuta la denuncia di cui sopra, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, il direttore dei lavori procede tempestivamente, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua sono valutati in base alla misurazione fatta dal Direttore dei Lavori. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Non saranno considerati danni da forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata durezza.

L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni, e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

Restano pertanto a carico dell'Appaltatore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia

eseguito l'accertamento dei fatti.

ART. 26

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Appaltatore, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'art. 103 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al% (..... per cento) dell'importo dei lavori oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad € (in cifre) Euro (in lettere).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione dei lavori.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

L'Appaltatore è inoltre obbligato a costituire e consegnare alla Società almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Società a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché per danni causati a terzi in corso di esecuzione, per i seguenti importi:

- “Danni alle cose”:
 - *“Danni alle opere”* per l'importo di aggiudicazione dei lavori;
 - *“Danni alle opere preesistenti”* per Euro 200.000,00 (duecentomila);
 - *“Demolizione e sgombero”* per Euro 100.000,00 (centomila);
- “Responsabilità civile verso terzi” per un importo pari al 5% dell'importo assicurato per le opere di cui alla sezione “Danni alle cose” con un minimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai fini del presente articolo e di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 103 del Codice, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con il D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

ART. 27

NOMINA DEI COLLAUDATORI

Nel corso dei lavori la Società provvederà alla nomina di uno o più collaudatori. Ai soggetti incaricati dovrà essere fornita da parte dell'Appaltatore tutta la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle competenze, ivi compresa la messa a disposizione di mezzi e personale per l'esecuzione di prove che si rendessero necessarie anche dopo l'ultimazione delle opere stesse.

ART. 28

COLLAUDI

All'ultimazione dei lavori, il Responsabile del Procedimento congiuntamente al Direttore dei Lavori eseguirà, in contraddittorio con l'Appaltatore, una verifica sulla funzionalità e completezza delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la responsabilità e la manutenzione delle opere stesse, qualora non dipendente dall'uso.

Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice e fatto salvo quanto previsto dall'art. 219 del Regolamento, il collaudo dell'intervento dovrà essere ultimato non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'Appaltatore accertate in sede di verifica.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 102, comma 3, del Codice e dall'art. 229 del Regolamento, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio per i due anni successivi all'emissione. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di quest'ultima e si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti per le operazioni di collaudo dall'art. 224 del Regolamento.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 102 del Codice e degli articoli da 215 a 238 del Regolamento.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal Codice Civile.

ART. 29

PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA

Qualora la Società abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l'opera, immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere in c.a., c.a.p. e

- metalliche;
- b) sia stata eseguita, con esito favorevole, la visita di ricognizione ed agibilità da parte dell'Ente Concedente;
 - c) sia stato redatto, in contraddittorio con l'Appaltatore, un debito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell'opera.

In tal caso la Società, pur rimanendo a carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse, così come previsto dall'articolo "MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO; MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE" del presente contratto, le prenderà in consegna, con facoltà d'uso, fermo restando che ciò non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal Codice Civile.

ART. 30

CONTESTAZIONI E RISERVE

Per quanto attiene a contestazioni e riserve, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel presente schema di contratto. Trovano altresì applicazione le disposizioni di cui agli articoli 205 e 208 del Codice.

L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Qualora l'Appaltatore intenda porre delle domande o avanzare delle richieste, dovrà, a pena di decadenza, firmare con riserva il primo atto dell'appalto idoneo a riceverle (verbali, registro di contabilità, ordini di servizio, ecc.), successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore medesimo. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Entro i 15 giorni successivi alla loro iscrizione l'Appaltatore dovrà esplicitare le riserve iscritte e quantificare l'importo al quale ritiene di aver diritto.

L'omessa o tardiva iscrizione da parte dell'Appaltatore secondo le modalità ed i termini di cui sopra o la mancata o tardiva esplicitazione e quantificazione delle riserve, comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque tempo e modo le riserve medesime relative ai fatti registrati.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

In caso di contabilizzazione di lavori in partita provvisoria, sui libretti e di conseguenza sugli altri documenti contabili l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle lavorazioni interessate le partite provvisorie vengono portate in detrazione.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, così come disciplinati dall'art. 205 del Codice. I medesimi procedimenti saranno altresì attivati da parte del responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo

delle riserve ancora da definirsi, prima dell'approvazione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 205, comma 2 del Codice, non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati assoggettati a verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice stesso.

ART. 31
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER FATTO DELL'APPALTATORE

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell'art. 108 del Codice, la Società procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.

Il contratto sarà altresì risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle lavorazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Società l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Società; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Società, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto.

Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Società verso l'Ente concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni.

In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti che, in caso di opposizione o di ritardo nella riconsegna delle opere, saranno sospesi da parte della Società i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore e questo sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo netto dei lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la penale sarà raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla consegna, indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

L'entrata in possesso da parte della Società sarà preceduta dal verbale di constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore, regolarmente invitato, non intervenga, il verbale sarà redatto, a richiesta della Società, dal Direttore dei Lavori e dall'organo di collaudo, qualora nominato, con assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra

persone estranee al lavoro.

Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere sarà fissato d'accordo fra le parti.

In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Società. Tale controversia sarà risolta a norma dell'articolo "DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE" del presente contratto.

La Società darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei materiali, utensili, macchinari e cantiere nella misura concordata o provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Appaltatore alla Società.

ART. 32

RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'Appaltatore sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell'art. 109 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente articolo "CONSEGNA DEI LAVORI" per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della Società.

Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 109, commi da 2 a 6, del Codice.

ART. 33

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

ART. 34

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto i seguenti documenti:

- a) il Capitolato Generale;
- b) il Capitolato Speciale di Appalto;
 - Parte Prima – descrizione delle lavorazioni
 - Parte Seconda – prescrizioni tecniche

- Schema di contratto;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, eventualmente integrati/modificati in base all'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- d) gli Elenchi Prezzi di progetto;
- e) il Modulo Riduzione Tempi come compilato dall'Appaltatore in sede di gara;
- f) il Computo Metrico Estimativo;
- g) i Piani di Sicurezza di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- h) il Cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento, eventualmente integrato/modificato in base all'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- i) l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- j) le polizze di garanzia;
- k) il "Manuale per la sicurezza dell'operatore in autostrada" ed il "Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e rimozione della segnaletica temporanea – imprese appaltatrici" consegnate all'appaltatore unitamente al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dai documenti che ne formano parte integrante, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto, troveranno applicazione:

- il Codice;
- il Regolamento;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche;
- le norme del Codice Civile.

ART. 35 **SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI**

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese, imposte, bolli e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto.

I prezzi e gli importi dei lavori dell'appalto sono sempre considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'Appaltatore non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata dalla Società direttamente all'Erario, come previsto dalle vigenti norme di Legge (D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 convertito dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284).

L'I.V.A. e l'onorario del collaudatore saranno a carico della Società.

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R.. 26.04.1986 n°131.

ART. 36 **ELEZIONE DI DOMICILIO**

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, l'Appaltatore ha comunicato che intende eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso, Via, n., località, ritenendo esclusivo Foro

competente, in caso di controversia, quello di Trento, sede della Società.
Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell'appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove la Società e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.

ART. 37
DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara che le funzioni di Direttore Tecnico, per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente contratto, verranno svolte danato a.....
il

ART. 38
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di

proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it.

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento è, con sede in e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è, domiciliato in e contattabile presso

ART. 39

SISTEMA QUALITA' DELL'IMPRESA

L'Autostrada del Brennero S.p.A. può richiedere l'accesso a tutta la documentazione del Sistema Qualità dell'Impresa inerente la gestione dell'appalto e l'Impresa ha l'obbligo di fornirla, senza oneri per il Committente.

Autostrada del Brennero S.p.A. può eseguire ispezioni ed acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Impresa deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte di Autostrada del Brennero o di terzi aventi titolo per farlo.

Autostrada del Brennero S.p.A. adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 40

OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Ai fini della sicurezza nell'esecuzione dei lavori, in generale l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolare dovrà attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte integrante del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il datore di lavoro dell'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, durante l'esecuzione dell'opera, dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e curare, in particolare, quanto contenuto all'art. 95 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Appaltatore dovrà inoltre rispettare quanto previsto nel manuale per la sicurezza dell'operatore in autostrada e schemi segnaletici e procedure di posa facenti parte

integrante del contratto.

L'Appaltatore deve osservare, nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela ed assistenza del personale medesimo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, restano a carico dell'Impresa Appaltatrice tutti i relativi oneri e le responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti in materia;

L'Appaltatore si assume l'obbligo dell'osservanza, da parte del proprio personale, nonché di quello delle eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le norme in materia di sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei lavori. L'Appaltatore si assume anche l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

L'Appaltatore si assume l'obbligo della piena e scrupolosa osservanza sia di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che negli eventuali adeguamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento apportati dal Coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione dell'opera ed in particolare provvede a:

1. nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei lavori, al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dell'opera almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
2. consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
3. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti dei Piani di Sicurezza;
4. proporre tempestivamente modifiche ai Piani di Sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, senza che ciò sia motivo di modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
5. dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
6. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza e soccorso (artt. 18 e 43 D.Lgs. n. 81/2008);
7. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43 D.Lgs. n. 81/2008);
8. assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
9. comunicare al Coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento;
10. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

11. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
12. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
13. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata dei Piani di Sicurezza;
14. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, relativamente ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali delle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire e dall'interferenza con altre lavorazioni;
15. portare preliminarmente a conoscenza dei subappaltatori ogni modifica e/o integrazione ai Piani di Sicurezza e al Fascicolo, informandoli dei rischi dovuti alle lavorazioni ed alla sequenza temporale e spaziale delle stesse nonché delle misure di prevenzione e protezione da adottare per far fronte a tali rischi. Il coordinamento operativo dei lavori subappaltati dovrà essere gestito, nel pieno rispetto dei Piani di Sicurezza dall'Impresa Appaltatrice titolare del presente contratto;
16. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
17. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nei Piani di Sicurezza;
18. informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica ai Piani di Sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
19. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
20. informare tempestivamente di eventuali infortuni il Coordinatore in materia di sicurezza in fase d'esecuzione (C.S.E.);
21. redigere e consegnare al Committente e al C.S.E. entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza, che integri il Piano di Sicurezza e di Coordinamento trasmesso dal Committente e che indichi le scelte autonome dell'Appaltatore in materia di sicurezza: rientra in tale ambito per esempio, l'indicazione del responsabile del servizio di prevenzione dell'Impresa esecutrice e degli addetti a tale servizio, gli addetti all'antincendio e al pronto soccorso, la definizione delle caratteristiche specifiche delle macchine e delle attrezzature e le loro modalità d'uso; le tipologie e le modalità di utilizzo dei mezzi personali di protezione;
22. consegnare al C.S.E. i Piani Operativi delle Imprese subappaltatrici prima dell'inizio effettivo delle lavorazioni date in subappalto.

Le imprese subappaltatrici devono redigere e consegnare all'Impresa Appaltatrice il proprio Piano Operativo per le specifiche lavorazioni svolte in subappalto, prima dell'inizio effettivo di tali lavorazioni;

Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

1. rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e tutte le richieste in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dal Direttore Tecnico di cantiere;

2. attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;
3. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente (titolo III D.Lgs. n. 81/2008);
4. collaborare e cooperare tra loro e con l'Impresa Appaltatrice;
5. informare l'appaltatore o il Direttore tecnico di cantiere sui possibili rischi per gli altri lavoratori presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative;
6. i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

L'Impresa Appaltatrice, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi sono in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 41

PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE (ART.92 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 81/2008)

In caso di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 dello stesso D.Lgs. 81/2008, da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dell'opera deve, previa contestazione scritta all'Impresa ed ai lavoratori autonomi interessati, presentare al Committente ovvero al Responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.

Il Committente o il Responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore dei lavori, accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento del caso.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 42

SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA (ART.92 COMMA 1 LETT. F) DEL D.LGS. 81/2008)

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il coordinatore per l'esecuzione deve, nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, comunicare per scritto al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, al committente ovvero al

responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 43
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01" e del "Codice Etico e di Comportamento" di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all'indirizzo www.autobrennero.it;
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità.

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Autostrada del Brennero S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per l'Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, lì

L'IMPRESA

LA SOCIETA'

Si approvano espressamente gli articoli "DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE" e "ELEZIONE DI DOMICILIO".

L'IMPRESA

LA SOCIETA'